



# **Ministero delle Attività Produttive**

*DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI*

*COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE*

**ESAMINATO** nelle sedute del 10 febbraio e del 21.4.2005 il quesito sollevato dalla Divisione V della Direzione generale per gli enti cooperativi in ordine alla legittimità della condotta posta in essere dalla società cooperativa C.R.A.I., con particolare riguardo al mancato versamento del contributo del 3% ai fondi mutualistici, di cui all'articolo 11 della legge 59/92, in virtù dell'accantonamento, nel bilancio relativo all'esercizio sociale '99, della somma di euro 13.439.347,00 "mediante imputazione alla voce B13 -Altri accantonamenti del Conto Economico-, con contropartita alla voce A VII -Altre riserve-, riserva indivisibile ex articolo 12 della legge 904/77".

**UDITA** la relazione predisposta dal comitato ristretto costituito all'uopo dalla Commissione Centrale per le cooperative nella seduta del 10 febbraio 2005;

**RILEVATO CHE**, come ricordato dalla stessa Divisione V, la nota integrativa del citato bilancio precisava che tale accantonamento era finalizzato a coprire rischi ed oneri futuri di competenza dell'esercizio;

**PREMESSO CHE:**

- è importante verificare in primo luogo se la scelta della cooperativa di non calcolare il contributo del 3% sugli utili destinati a "Fondi per rischi ed oneri" sia stata o meno legittima alla luce della normativa in vigore;
- un parere del Ministero del Lavoro del 19 marzo 1999, prot. N. 1615, afferma che il contributo del 3% non è dovuto qualora l'accantonamento a "Fondi per rischi ed oneri" sia determinato sulla base di eventi manifestatisi effettivamente, che la perdita per la quale si effettua l'accantonamento sia certa od

estremamente probabile, ma siano indeterminati l'ammontare o la data ed inoltre ne sia data esplicita informazione nella nota integrativa, specificando la tipologia del rischio;

- al contrario, qualora l'accantonamento sia effettuato unicamente a fronte di un "rischio generico", il contributo del 3% deve essere determinato sull'importo dell'utile di esercizio risultante dal bilancio redatto secondo le disposizioni civilistiche, aumentato degli accantonamenti in esame, "perfino dubitando sulla legittimità dell'accantonamento stesso";

- le informazioni riportate dalla cooperativa CRAI nel bilancio '99 e nella relativa nota integrativa sembrano essere coerenti con le citate istruzioni del Ministero del Lavoro;

- che, peraltro, il carattere di certezza delle perdite contemplate nel bilancio '99 sembra trovare sostanziale riscontro nella documentazione fornita dagli uffici della Direzione generale della cooperazione e da note di dettaglio delle perdite relative agli esercizi 2000 e 2001 poste all'attenzione del comitato ristretto;

- ai fini dell'obbligo del versamento del 3% ai fondi mutualistici, relativamente all'esercizio '99, la cooperativa si è quindi comportata correttamente, non prendendo in considerazione la somma accantonata a "Fondi per rischi ed oneri" di 13.439.347,00 euro;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la cooperativa in esame ha considerato tale accantonamento "riserva indivisibile", applicando sulla relativa somma il beneficio fiscale previsto dall'articolo 12 della legge 904/77;

- così come si ricava dalla nota integrativa relativa al bilancio '99, la procedura di accantonamento a riserva indivisibile è stata adottata poiché tali svalutazioni ed accantonamenti (ovviamente a Fondi per rischi ed oneri) sarebbero stati fiscalmente indeducibili;

- che l'applicazione dell'articolo 12 della legge 904/77 agli utili in esame non può essere considerata legittima, in quanto la somma in esame era fiscalmente indeducibile e doveva essere assoggettata ad imposta;

- pertanto, con tali presupposti, la dichiarazione dei redditi non può che risultare sbagliata in quanto non vi è stato assoggettamento della medesima somma ad

imposizione fiscale mediante una variazione in aumento;

- tale situazione integra la fattispecie prevista dall'articolo 19 della legge 413/91, in forza del quale l'ispettore o il revisore incaricato della vigilanza deve provvedere ad effettuare opportuna comunicazione alla Guardia di Finanza.

ESPRIME PARERE

all'unanimità, che,  
in presenza di accantonamenti a fondi per rischi ed oneri, con conseguente riduzione dell'utile d'esercizio e, quindi, del valore da considerare ai fini del contributo del 3%, è necessario che la cooperativa rispetti i vincoli e le condizioni poste dal parere del 19 marzo 1999, prot. N. 1615 del Ministero del Lavoro. In particolare, sarà necessario che tali accantonamenti siano determinati sulla base di eventi manifestatisi effettivamente, che la perdita per la quale si effettuano gli accantonamenti sia certa od estremamente probabile, ancorchè siano indeterminati l'ammontare o la data, ed inoltre ne sia data esplicita informazione nella nota integrativa, specificando la tipologia del rischio.  
Inoltre, sui fondi così costituiti non è possibile applicare l'articolo 12 della legge 904/77, in quanto, secondo legislazione vigente, tali somme debbono essere sottoposte ad imposizione fiscale laddove il fondo accantonato non rientri espressamente tra quelli previsti dal testo unico delle imposte dei redditi ( art. 107, comma 4, del D.P.R. 22.12.1986, n.917).

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

